



PROVINCIA DI RAVENNA



Piano  
Territoriale di  
Coordinamento  
Provinciale

**VARIANTE AL P.T.C.P. IN ATTUAZIONE AL P.R.G.R.  
APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA N.67 DEL 03.05.2016**

**Approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019**

**RELAZIONE GENERALE**

LEGGE REGIONALE n.20 del 20/03/2000

ADOTTATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 51 DEL 06.06.2005

APPROVATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 9 DEL 28.02.2006

PUBBLICATO: B.U.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA N. 65 DEL 10.05.2006

Modificato a seguito di:

Approvazione del PSC del Comune di Ravenna con delibera di C.C n°25/2007 del 27.02.2007 ai sensi dell'art.22 della L.R. n°20/2000 e pubblicato sul B.U.R dell'Emilia-Romagna n°57 del 26.04.2007

Approvazione del PSC dei Comuni della Bassa Romagna pubblicato sul B.U.R dell'Emilia-Romagna n°106 del 17.06.2009

Approvazione della Variante Normativa al Ptcp in materia di commercio al dettaglio con delibera di C.P. n°04/2010 del 26.01.2010 pubblicato sul B.U.R dell'Emilia-Romagna n°24 del 17.02.2010

Approvazione del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) con delibera di C.P. n°71/2010 del 29.06.2010 pubblicato sul BURERT del 04.08.2010

Approvazione del Piano Energetico Provinciale con delibera di C.P. n°21/2011 del 22.03.2011 pubblicato sul BURERT del 27.04.2011

Approvazione della Variante al PTCP in attuazione a Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia Romagna con delibera di C.P. n°24/2011 del 22.03.2011 pubblicato sul BURERT n°73 dell'11.05.2011

Approvazione della Variante specifica al PTCP relativa alla tavola 2-18 riguardante un' area ubicata nel comune di Cervia con delibera di C.P. n° 106/2012 del 13.11.2012, pubblicata sul BUR della Regione E-R n° 9/2013 del 16.01.2013

## RELAZIONE GENERALE

Gli artt. 195, 196, 197 e 198 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, definiscono le competenze in materia di gestione dei rifiuti rispettivamente dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Alle Province, in particolare, spettano le seguenti funzioni:

1. In attuazione dell'art.19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

(...)

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h), nonché, sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna, con deliberazione n.67 del 03.05.2016, ha approvato, ai sensi dell'art.196 del sopra richiamato D.Lgs. 152/2006, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicato sul BURERT n.140 del 13.05.2016.

Circa il ruolo del suddetto Piano, l'art. 7 “Rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriali e con il Piano d'ambito dei rifiuti” delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA) indica quanto segue:

1. Il Piano approvato ai sensi dell'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006 costituisce lo strumento di governo della gestione di rifiuti del sistema Regione- Autonomie locali.
2. I PTCP provvedono all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri di cui all'articolo 22.
3. Il Piano d'ambito dei rifiuti è strumento attuativo del Piano nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 23/2011.

Al pari, nel cap. 5 “Relazioni con gli strumenti di pianificazione provinciale” della Relazione si specifica che: “Il PRGR comporta il superamento della pianificazione provinciale dei rifiuti e si avvale, per gli aspetti inerenti la localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)”;

Con specifico riferimento ai criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, l'art. 21 delle Norme del PRGR dispone che:

1. I criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento sono riportati al capitolo 14 del Piano e hanno valore di direttiva con particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il PTCP della Provincia di Ravenna, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 71, del 29.06.2010, individua nella Tavola 4 le zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in applicazione dei criteri indicati nel cap. 5 della D.G.R. 31.07.2001 n. 1620. Tale elaborato non è stato successivamente oggetto di variante.

A seguito dell'approvazione del PRGR, il Servizio Programmazione Territoriale ha effettuato una ricognizione dei criteri indicati al capitolo 14 della Relazione del Piano regionale, con l'obiettivo di

verificare lo rispondenza, ovvero lo scostamento, della vigente individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, Tav. 4 del PTCP, impostata sulla base dei criteri definiti dalla previgente D.G.R. 1620 del 2001.

L'attività di ricognizione svolta ha messo in evidenza nello specifico:

- Il disallineamento del PTCP rispetto ai vincoli paesaggistici derivanti dal Piano Territoriale paesistico regionale (PTPR), sia per quelli indicati come vincoli assoluti, sia rispetto a quelli indicato come vincoli relativi;
- la più ampia necessità di aggiornare gli strumenti provinciali rispetto agli ulteriori vincoli indicati, con particolare riferimento alla pianificazione di bacino, ad oggi profondamente rinnovata a seguito del recepimento della Direttiva europea 2007/60/CE (cd. Direttiva Alluvioni). Si precisa peraltro che i criteri indicati nel Piano regionale fanno generico riferimento ai Piani di Assetto Idrogeologico delle diverse Autorità di Bacino che operano nel territorio regionale, lasciando tuttavia piena facoltà ad interpretare quali dei diversi temi inerenti la vulnerabilità idrogeologica del territorio che pertengono appunto a detto livello di pianificazione, debbano – ed in quale misura – concorrere all'inibizione per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la necessità di adeguare le individuazioni contenute nella tav.4 rispetto all'aggiornamento della strumentazione urbanistica comunale intervenuto successivamente alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 71 del 29.06.2010;

Si è preso quindi atto della necessità di procedere ad una variante di adeguamento del PTCP della Provincia di Ravenna attraverso una nuova individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, in sostituzione della precedente tav. 4 del Piano provinciale.

La Legge Regionale 21 dicembre 2017 n.24, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, all'art. 76 dispone: I procedimenti di pianificazione in corso all'entrata in vigore della presente legge relativi ai PTCP, ai Piani territoriali dei parchi di cui alla legge regionale n. 6 del 2005 ed ai piani territoriali settoriali la cui disciplina legislativa regionale rinvii ai procedimenti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000, possono essere ultimati secondo la medesima disciplina previgente, in alternativa all'applicazione del procedimento di cui all'articolo 43.

Con Atto del Presidente n. 132 del 27 novembre 2017 è stato approvato il Documento preliminare relativo alla Variante in oggetto, pertanto l'adeguamento dei PTCP viene proposto ai sensi del procedimento di variante semplificata di cui all'art. 27 bis della L.R. 20/2000, con riferimento alle casistiche indicate alle lett. e) ed f) del comma 1.

Si evidenzia che attraverso la suddetta Variante al PTCP, oltre che procedere nella sostituzione della Tav.4, si determinerà il superamento definitivo dell'ancora “residualmente” vigente PPGR approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 71, del 29.06.2010.

Relativamente al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, è stato espresso con determinazione n. 18922 del 2015 parere favorevole di compatibilità ambientale di VAS.

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani, è stato predisposto un apposito documento di Valsat.

E' stata inoltre redatta, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.16 gennaio 2008 n. 4, la “Dichiarazione di sintesi”, che illustra in che modo le considerazioni ambientali espresse in seno alla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) della Variante del P.T.C.P. in attuazione al Piano Regionale di Gestione Rifiuti, sono state considerate e inserite nel progetto del piano in oggetto.

Con la variante in oggetto inoltre si sostituisce l'Art. 6.2 delle NTA del vigente PTCP – Pianificazione di settore in materia di gestione dei rifiuti, con la nuova formulazione di seguito riportata:

*Art. 6.2 - Pianificazione in materia di gestione dei rifiuti.*

*Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ha comportato il superamento della pianificazione provinciale dei rifiuti e costituisce lo strumento di governo della gestione di rifiuti del*

sistema Regione- Autonomie locali.

Il PRGR si avvale, per gli aspetti inerenti la localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Il PTCP, con la Tav. 4, provvede all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri richiamati all'articolo 21 delle NTA del PRGR e riportati al cap. 14 della relazione dello stesso Piano regionale.

La Tav.4 del PTCP individua:

a. con campitura arancione piena le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti:

► le seguenti zone riferite agli articoli del PTPR, recepiti ed integrati dal PTCP:

- art. 10 - sistema forestale e boschivo;
- art. 13 - zone di riqualificazione della costa e dell'arenile;
- art. 14 - zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica;
- art. 15 - zone di tutela della costa e dell'arenile;
- art. 17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- art. 18 - invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- art. 21 (comma 2 lettere a – b1(non attinente al Piano provinciale) - b2) - zone ad elementi di interesse storico - archeologico;
- art. 25 - Zone di tutela naturalistica;
- art. 26 – Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto (al riguardo il PTCP di Ravenna prevede un rimando alla pianificazione delle Autorità di Bacino art. 4.1 Aree interessate da dissesto idrogeologico di versante);

► Altri criteri per l'individuazione delle aree non idonee:

- D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 (Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide d'importanza internazionale adottato a Parigi il 3 dicembre 1982);
- Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 (Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); (aree SIC)
- Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 (Conservazione degli uccelli selvatici 79/409/CEE) e Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); (aree ZPS)
- L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali); (Rete Natura 2000)L. 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000);
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) con particolare

riferimento alla Parte terza, Sezione I "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione"; Con Riferimento alla Pianificazione di Bacino:

- dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di bacino del Reno (comprensivo dei bacini del T. Santerno e del T. Sillaro):

art. 15 – Alveo attivo

art. 16 - Aree ad alta probabilità d'inondazione

art. 17 - Aree per la realizzazione di interventi strutturali

art. 18 - Fasce di pertinenza fluviale;

- dal Piano stralcio per il bacino del torrente Senio dell'Autorità di bacino del Reno:

art. 15 – Alveo attivo

art. 16 - Aree ad alta probabilità d'inondazione

art. 17 - Aree per la realizzazione di interventi strutturali

art. 18 - Fasce di pertinenza fluviale;

- dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli:

art. 2ter - Alveo di piena ordinaria;

art. 3 - Aree ad elevata probabilità di esondazione;

art. 4 - Aree a moderata probabilità di esondazione, a motivo della vocazione di queste aree alla funzione principalmente idraulica, in coerenza con le aree del bacino del Reno (fasce di pertinenza fluviale) aventi un tempo di ritorno confrontabile e già escluse dallo stesso PTCP;

art. 10 – Distanze di rispetto dai corpi arginali;

- dal Piano Stralcio per il bacino del torrente Senio dell'Autorità di bacino del Reno:

art. 7 - UIE non idonee ad usi urbanistici, in quanto la localizzazione di impianti non è ammessa dalle norme di piano;

- dai Piani Stralcio dell'Autorità di bacino del Reno e dell'Autorità dei Bacini Romagnoli U.I.E. classificate a rischio da frana molto elevato (R4) ed elevato (R3) perimetrate e zonizzate;

- perimetrazioni ex L. 267/1998 vigenti, aree a rischio idrogeologico molto elevato e elevato comprese nei Piani di bacino;

Con riferimento alla Pianificazione territoriale:

- perimetrazioni vigenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908;

- aree individuate come "depositi di frana attiva" e "depositi di frana quiescente" nella tav. B.1.1.3 - "Inventario del dissesto" del PTCP."

Relativamente all' "Inventario del dissesto" del PTCP, al fine di garantire una verifica aggiornata in merito all'attivazione di nuove frane, per eventuali progetti per la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti riguardanti il territorio collinare e montano, occorrerà consultare il sito

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/dissesto-idrogeologico/la-carta-inventario-delle-frane>

fornendone opportuno riscontro in sede di presentazione della domanda di autorizzazione.

In merito alla gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) (art. 27 delle norme del PSAI Reno, art. 31 delle Norme del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, art. 6 e art. 15 delle Norme del PSRI dei Bacini Romagnoli), dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità, nel caso in cui l'esondazione provenga da reticolo di bonifica dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) con particolare riferimento alla Parte terza, Sezione II "tutela delle acque dall'inquinamento"; divieti

*relativi ad aree individuate dal Piano di Tutela delle Acque con gli approfondimenti successivi:*

- *punti di captazione di acque superficiali ad uso idropotabile;*
- *pozzi ad uso idropotabile;*
- *sorgenti.*

- *L.R. 24 marzo 2000, n. 20, con particolare attenzione alle seguenti parti: Titolo III-Bis, "Tutela e valorizzazione del paesaggio" (da art. 40-bis a art. 40-terdecies); art. A-7 - Centri storici; art. A-10 - Ambiti urbani consolidati; art. A-11 – Ambiti da riqualificare; art. A-12 – Ambiti per nuovi insediamenti; art. A-17 – Aree di valore naturale e ambientale.*

*b. con campitura rigata arancione e verde la stessa tav.4 individua le aree ad ammissibilità condizionata:*

► *le seguenti zone riferite agli articoli del PTPR, recepiti ed integrati dal PTCP, prevedono norme che consentono la realizzazione di alcune tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti. La loro previsione è subordinata alla redazione di uno strumento di pianificazione nazionale, regionale o provinciale oppure a uno specifico approfondimento di un particolare tematismo:*

- *art. 9 - sistema dei crinali e sistema collinare; art.3.9 delle NTA del PTCP; l'ammissibilità è subordinata ad eventuali vincoli e/o condizioni indicati dalla pianificazione urbanistica comunale;*

- *art. 11 – sistema delle aree agricole; si richiama quanto indicato di seguito relativamente agli artt. A-18 e art. A-19 della L.R. 20/2000;*

- *art. 12 - Sistema costiero; art.3.12 delle NTA del PTCP; l'ammissibilità è subordinata ad eventuali vincoli e/o condizioni indicati dalla pianificazione urbanistica comunale;*

- *art. 19 - zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale; art.3.19 delle NTA del PTCP; l'ammissibilità è subordinata al rispetto delle disposizioni di carattere prescrittivo (P) riportate nello stesso articolo e ad eventuali vincoli e/o condizioni indicati dalla pianificazione urbanistica comunale;*

- *art. 20 - particolari disposizioni di tutela di specifici elementi;*

- *art. 3.20 lettere a),b),c) del PTCP, non sono ammessi:*

- *Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;*

- *Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;*

- *art. 3.20 lettera d) del PTCP, l'ammissibilità è consentita alle condizioni di cui all'art.3.19;*

- *art. 3.20 lettera e) del PTCP, l'ammissibilità è subordinata ad eventuali vincoli e/o condizioni indicati dalla pianificazione urbanistica comunale;*

- *art. 21 - (comma 2 lett. c-d ) - zone ad elementi di interesse storico - archeologico; l'ammissibilità è subordinata al rispetto delle disposizioni di carattere prescrittivo (P) riportate nello stesso articolo e ad eventuali vincoli e/o condizioni indicati dalla pianificazione urbanistica comunale; (art. 3.21.B c) d) del PTCP)*

- *art. 23 - zone di interesse storico - testimoniale; l'ammissibilità è subordinata ad eventuali vincoli e/o condizioni indicati dalla pianificazione urbanistica comunale; (art.3.23 del PTCP)*

- *art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (al riguardo si rinvia al Piano di Tutela delle Acque);*

► Altri criteri per l'individuazione delle aree ad ammissibilità condizionata

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) con particolare riferimento alla Parte terza, Sezione II "tutela delle acque dall'inquinamento"; sono state compresi i divieti relativi ad aree individuate dal Piano di Tutela delle Acque:*

*- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare-pianura: settore di ricarica di tipo A, B, C, D di cui agli artt. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 del PTA;*

*Per gli impianti riguardanti le zone/aree sopra elencate, nell'ambito del procedimento di autorizzazione è necessario valutarne la compatibilità al fine di evitare pericoli per la tutela della risorsa idrica, considerando il rischio connesso agli specifici processi produttivi con la vulnerabilità del territorio interessato. Oltre al PTA provinciale, si applicano le disposizioni introdotte dalla D.G.R. n. 543/2018 che superano, qualora in contrasto, la pianificazione provinciale.*

- *D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Nelle aree dichiarate di interesse pubblico, art.136, e aree tutelate per Legge, art.142, è vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati, fatto salvo quanto indicato alle successive lettere d. ed e.*

*Per le aree dichiarate di interesse pubblico, art.136, e aree tutelate per Legge, art. 142, sono definiti ammissibili solo gli impianti di recupero rifiuti, definendo le seguenti condizioni:*

- Che ricadano nelle zone produttive, così come individuate dalla pianificazione comunale, sia nuovi impianti che ampliamento degli esistenti.*
  - Gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, sono ammessi, oltre che nelle aree produttive, anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE) nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente.*
  - In area agricola potranno essere localizzati impianti di compostaggio qualora l'attività sia svolta da soggetto qualificabile come imprenditore agricolo e sia funzionale a produrre compost per la medesima impresa agricola ovvero per le imprese agricole con esso consorziate.*
- *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e territori montani) con particolare riferimento alla Sezione I "Vincolo per scopi idrogeologici". L'eventuale previsione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell' Autorità competente, così come previsto all'art.150 della L.R. 9/99.*
  - *L.R. 24 marzo 2000, n. 20, con particolare attenzione alle seguenti parti: art. A-18 – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico; art. A-19 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola. L'eventuale realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti è subordinata alla compatibilità con la strumentazione urbanistica comunale; sono comunque ammessi impianti di compostaggio a condizione che l'attività sia svolta da imprenditore agricolo e sia funzionale a produrre compost per la medesima impresa agricola ovvero per le imprese agricole con esso consorziate.*
  - *Fasce di rispetto delle infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti etc.). Costituisce requisito di ammissibilità l'acquisizione, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, del nulla osta/parere dell' Ente proprietario/gestore dell'infrastruttura. Relativamente all'infrastruttura portuale sono consentiti gli interventi compresi nel progetto Hub portuale (lettera f.) oltre ad eventuali interventi connessi alla manutenzione dell'infrastruttura. Le aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale non sono idonee*

*alla localizzazione di impianti di trattamento rifiuti.*

- c. *Le aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. 228/2001 sono soggette ad una variabilità nel tempo superiore alla capacità descrittiva di una loro rappresentazione cartografica all'interno di uno strumento di pianificazione. Pertanto per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione.*

*Disposizioni specifiche per aree interessate da previsioni già localizzate (lettere: d; e; f)*

- d. *Relativamente al comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento rifiuti situato a Ravenna, SS Romea km. 2.6 (perimetro indicato con linea continua viola nella tav.4) si riscontra che lo stesso insiste su aree ad ammissibilità condizionata (artt. 20 e 23 del PTPR, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Il perimetro del comparto è contornato da aree forestali e boschive, art. 10 del PTPR, con funzione di verde di filtro.*

*Si definiscono ammissibili gli interventi sugli impianti esistenti (sia per urbani che speciali) compresi nelle aree del comparto polifunzionale di trattamento e smaltimento rifiuti in quanto:*

- antecedenti il Piano Paesistico regionale ed al PTCP;*
- previsti negli strumenti di pianificazione di settore previgenti;*

*Per i seguenti impianti occorreranno inoltre specifiche verifiche di compatibilità con il PRGR:*

*d.1 - La discarica di Ravenna, compresa all'interno del comparto sopra indicato, è individuata dal PRGR al cap.9 della Relazione e disciplinata dall'art.15 delle NTA. I futuri interventi e/o autorizzazioni saranno subordinati alla verifica di conformità alle anzidette disposizioni del PRGR.*

*d.2 - L'impianto di termovalorizzazione funzionale alla gestione dei rifiuti urbani, compreso all'interno del comparto sopra indicato, è individuato dal PRGR al cap.9 della Relazione e disciplinato dall'art.14 delle NTA. I futuri interventi e/o autorizzazioni saranno subordinati alla verifica di conformità alle anzidette disposizioni del PRGR.*

*Eventuali nuovi impianti sono subordinati al rispetto delle condizioni dettate dalle tutele che insistono sull'area: artt. 3.10 (sul perimetro), 3.20a e 3.23 del PTCP e dall' art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.*

*Gli interventi dovranno essere valutati, al fine dell'inserimento paesaggistico, anche rispetto al progetto del verde compreso nella variante al PUC approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 242/59832 del 12.05.2011.*

- e. *Al cap.9 della Relazione il PRGR individua la discarica di Imola per la quale, alla data di adozione della presente variante, è in corso una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per un progetto di ampliamento che interessa anche il territorio della Provincia di Ravenna. L'ambito interessato dall'ampliamento era già individuato dal PPGR della Provincia di Ravenna, il cui perimetro viene confermato e indicato con linea continua blu nella tav.4.*

*L' area individuata per l' ampliamento è interessata da "aree ad ammissibilità condizionata" e per alcune porzioni da "aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti", e più precisamente:*

*"aree ad ammissibilità condizionata" con riferimento ai seguenti criteri:*

- art. A-18 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;*
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi*

dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

*"aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" con riferimento ai seguenti criteri:*

- *art. A-17 L.R. 20/2000, Aree di valore naturale e ambientale; individuazione che deriva dal PSC del Comune di Riolo Terme (art.6.6 delle NTA) e coincide con l'area forestale, art. 10 del PTPR, di seguito trattata. Lo stesso PSC con rappresentazione ideogrammatica indica: Attrezzatura tecnologica (art.7) Ampliamento impianto smaltimento rifiuti. L'art.A-17 della L.R.20/2000, richiamato dall'art. 6.6 del PSC, ammette la realizzazione di infrastrutture pubbliche. Pertanto l'intervento è ammissibile alle condizioni di seguito riportate.*
- *Deposito di frana attiva" e "Deposito di frana quiescente", questa individuazione deriva dall' "inventario del dissesto", tav. B.1.1.3-1 del Quadro Conoscitivo del PTCP, che ha ripreso la Carta dell' inventario del dissesto della Regione. Come già disposto all'art. 6 del PPGR, nelle aree individuate come "depositi di frana attiva" e "depositi di frana quiescente" la Provincia, per eventuali richieste di realizzazione in tali aree di impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, dovrà preventivamente sottoporre al parere vincolante della competente Autorità di Bacino il progetto preliminare dell'impianto che si dovrà esprimere in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del Piano di Bacino stesso in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio.*
- *Area forestale (art. 10 del PTPR come modificato dalla D.G.R. 1109/2007); al riguardo il comma 9 dello stesso articolo dispone: "Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra." In ragione della previsione del PRGR che individua la discarica di Imola, l'intervento è ammissibili alle condizioni di cui sopra.*

- f. *Per gli ambiti compresi nel Progetto Hub portuale, indicati con perimetro continuo rosso nella tav.4, valgono le previsioni indicate dal progetto definitivo approvato dal CIPE il 28.02.2018 nei limiti e alle condizioni posti dalla Provincia con i seguenti atti: delibera di Consiglio Provinciale n.78/2012, delibera di Consiglio Provinciale n. 56/2014, delibera di Consiglio Provinciale n. 53/2017*
- g. *Gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati oltre che negli ambiti per attività produttive, anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE) nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente.*
- h. *L'art. 14 della L.R. 23 dicembre 2016 n.25 dispone: "In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma". Pertanto gli ambiti ricadenti in "aree non idonee" o ad "ammissibilità condizionata" (di cui precedenti punti a. e b.) per i quali la strumentazione urbanistica comunale consente l'insediamento di attività produttive, qualora interessati da vincoli o condizioni derivanti dal PTA della Provincia di Ravenna vanno considerati idonei alla localizzazione di impianti di recupero rifiuti non pericolosi. L'ammissibilità all'insediamento di tali impianti, analogamente agli insediamenti produttivi,*

*non esclude dal rispetto di ogni vincolo e condizione gravante sull'area e da eventuali limitazioni poste dalla pianificazione comunale per gli impianti di recupero rifiuti.*

- i. Per gli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data del 3 febbraio 2014 si richiama l'art. 25 delle NTA del PRGR.*